



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 11/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento, stipulato in data 21/7/2009 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/6/2010, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: in via principale, la complessiva somma di € 4.630,51, di cui: € 2.738,90 a titolo di rimborso della quota non maturata della commissione bancaria, degli oneri erariali e di quelli assicurativi, secondo il criterio *pro-rata temporis*; € 1.891,61 a titolo di restituzione integrale delle commissioni dovute alla società procuratrice, in quanto il mediatore creditizio intervenuto nel presente finanziamento aveva svolto anche il ruolo di procuratore della banca finanziatrice; inoltre, manca qualsiasi accordo scritto in merito alla determinazione del compenso spettante a tale soggetto; in via subordinata, la complessiva somma di € 4.472,87, a titolo di rimborso della quota non maturata della commissione bancaria, delle commissioni dovute alla società procuratrice, degli oneri erariali e di quelli assicurativi, secondo il criterio *pro-rata temporis*; in ogni caso, gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e le spese per l'assistenza difensiva, da liquidarsi in via equitativa.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente di aver sempre operato in piena conformità con la normativa italiana primaria e secondaria vigente in materia di estinzione anticipata dei finanziamenti; invero, la distinzione tra costi *recurring* e *up-front* trova la sua fonte nell'art. 125 *sexies* TUB, di recepimento della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

direttiva 2008/48/CE, e negli orientamenti forniti agli intermediari dalla Banca d'Italia, confermati dall'autorità giudiziaria e dall'ABF; l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, in quanto il finanziamento in questione era stato estinto nel mese di marzo 2010, ovvero antecedentemente rispetto all'entrata in vigore della menzionata normativa; fa presente che al finanziamento in questione risulta applicabile il previgente art. 125 TUB, secondo cui se "il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR"; precisa che la delibera CICR dell'8/7/1992 non aveva previsto tali modalità e che, pertanto, il diritto al rimborso deve essere valutato in relazione alle singole voci di costo, ovvero al ricorrente non spetta il rimborso sia delle commissioni, sia degli oneri assicurativi; in riferimento alla richiesta di restituzione integrale della commissione corrisposta all'agente/mediatore per violazione del principio dell'indipendenza, fa presente che al momento della sottoscrizione del contratto il soggetto intervenuto agiva in qualità di agente in attività finanziaria; precisa che tale commissione non può essere oggetto di restituzione neanche per la quota non maturata, in quanto la stessa si riferisce alla prestazione svolta dall'agente, quale collocatore fuori sede del contratto di finanziamento; in riferimento agli oneri assicurativi, che deve essere preso in considerazione il premio netto di € 360,00 per la copertura rischio impiego, precisando che la compagnia assicurativa ha già provveduto a rimborsare l'importo di € 329,98; la non rimborsabilità degli oneri erariali, in quanto relativi al versamento delle imposte; l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese legali, stante il carattere seriale della controversia in esame. Pertanto chiede: in via preliminare, rigettare il ricorso, stante l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* del TUB; nel merito e in via subordinata, qualora si ritenga applicabile l'art. 125 *sexies* TUB, di accertare la correttezza dell'importo già rimborsato al ricorrente, respingendo ogni maggior pretesa avanzata nel ricorso e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto di finanziamento assistito da delegazione di pagamento.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Nel caso di specie, con riferimento all’eccezione preliminare, formulata dall’intermediario resistente, di estraneità della controversia all’ambito di applicazione dell’art. 125-sexies, c. 1, TUB, introdotto dal D.lgs. 141 del 13/08/2010, in quanto la stipulazione dei finanziamenti è antecedente alla sua entrata in vigore, il Collegio ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento. Per costante giurisprudenza di questo Arbitro, infatti, il diritto al rimborso degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione del finanziamento è desumibile già dal testo previgente dell’art. 125 TUB (in tal senso già Coll. Coord. n. 6167/14 e, da ultimo, inter alia, Coll. Torino, n. 5382/17; Coll. Bologna, n. 9018/17, Coll. Roma, n. 1215/17, nonché Coll. Bari, n. 12335/17). Questo stesso Collegio (Col. Bari, n. 12335/2017) ha avuto peraltro modo di precisare che sebbene l’art. 125-sexies non sia *ratione temporis* applicabile al caso di specie, non possa dubitarsi che detta disposizione rappresenti il punto terminale di un percorso giurisprudenziale e legislativo indirizzato all’individuazione di regole dirette a tutelare il consumatore. Come peraltro rilevato dall’ABF, “in assenza della delibera del CICR richiamata da tale previgente disposizione di legge, a norma dell’art. 161, commi 2 e 5, TUB continuava a trovare applicazione il d.m. 8 luglio 1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo), il cui art. 3 (Adempimento anticipato) stabiliva che il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”. Anche la normativa vigente nel 2007 prevedeva dunque - come stabilito dall’art. 8 dalla direttiva 87/102/CEE, che tale normativa recepiva - che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota “equa” del “costo complessivo del credito” (senza eccezione alcuna per gli oneri assicurativi) e che tale quota fosse calcolata sulla base di quanto maturato fino al momento dell’estinzione anticipata” (Collegio di Bari, decisione n. 1467/18; Collegio di Milano, decisione n.10267/2016; cui adde Collegio di Torino, decisione n. 5382/2017; Collegio di Bologna, decisione n. 9018/2017; e Collegio di Roma, decisione n. 1215/2017”).

Nel merito, la domanda principale del ricorrente è in parte volta ad accertare la nullità della clausola relativa al costo di intermediazione per violazione dell’art. 2 D.P.R. 287/2000



(successivamente, art. 128 *sexies* TUB) e, dunque, a disporre la retrocessione dell'intero importo.

Più nello specifico, parte ricorrente sostiene che il contratto di finanziamento sia stato stipulato tramite l'intermediazione di un soggetto che ha agito sia in qualità di mediatore creditizio sia di procuratore speciale dell'istituto bancario, violando il principio di necessaria neutralità ed indipendenza del mediatore.

In tale direzione, ha valore dirimente accertare se, nel caso di specie, sia intervenuto o meno un mediatore creditizio.

Al riguardo, osserva il Collegio che, dall'esame della documentazione prodotta, non è possibile desumere alcuna prova dell'intervento di un soggetto svolgente attività di mediazione creditizia. Il che impedisce in radice - secondo quanto ribadito sul punto dal Collegio di Coordinamento con la recente pronuncia n. 26526/19 - quell'accertamento della nullità della relativa clausola, che conseguirebbe dalla (dimostrata) partecipazione di un mediatore creditizio nella veste di procuratore speciale di una delle parti. Da ciò consegue il non accoglimento della domanda principale (cfr. Collegio di Bari dec. n. 21834/19)".

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 125-*novies* TUB, in ragione della mancata prova dell'esistenza di un previo accordo scritto relativo al compenso percepito dall'intermediario del credito, il Collegio rileva che l'art. 125-*novies* non è applicabile *ratione temporis* ai finanziamenti oggetto del presente ricorso, in quanto il contratto era stato stipulato in data 21/07/2009, quindi prima dell'entrata in vigore delle modifiche operate dal d. lgs. n. 141/2010.

In ogni caso, l'art. 125-*novies*, comma 2, TUB trova applicazione solo in caso di effettiva richiesta al consumatore di un compenso da versare direttamente all'intermediario del credito intervenuto, escludendo che tale ipotesi possa ricorrere nel caso di agente in attività finanziaria (Cfr. Collegio di Coordinamento, con le decisioni n. 9584 e n. 9585 del 2017).

Ciò premesso, il Collegio accerta la natura *recurring*, della commissione finanziaria in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Ugualmente per le spese di cui alla lett. c) del contratto, in relazione alle quali, dalla documentazione in atti, non è possibile individuare la somma pagata a titolo di oneri erariali.

Ha, per contro, natura *up front* la commissione agente, poiché remunerativa esclusivamente di attività precontrattuali; il relativo rimborso dovrà avvenire secondo la curva degli interessi.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli oneri assicurativi non maturati, il Collegio ritiene che siffatti costi, avendo natura *recurring* in quanto commisurati alla durata del prestito, debbano essere restituiti per la parte non maturata *pro rata temporis*.

Ciò premesso il Collegio ritiene che, tenuto conto dei rimborsi effettuati, le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	10
rate residue		110

TAN	▶	4,60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	91,67%
- in proporzione alla quota	85,09%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	commissione finanziaria (recurring)	€ 2.403,18	€ 2.202,92	€ 2.044,93			€ 2.202,92
<input type="radio"/>	commissione agente/mediatore (up front)	€ 1.891,61	€ 1.733,98	€ 1.609,62			€ 1.609,62
<input type="radio"/>	Premio rischio vita (lordo) (recurring)	€ 214,24	€ 196,39	€ 182,30			€ 196,39
<input type="radio"/>	Premio rischio impiego (netto) (recurring)	€ 360,00	€ 330,00	€ 306,33		€ 329,98	€ 0,02
<input type="radio"/>	Oneri erariali, spese notif. e postali (recurring)	€ 16,43	€ 15,06	€ 13,98			€ 15,06
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 4.024,01
interessi legali						si	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.024,01, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI